

COMUNE DI ROSA'

PROVINCIA DI VICENZA PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi ai sensi della legge 08.12.1970 n. 996, dei D.P.R. 06.02.81 N. 66, della legge 24.02.1992 n. 225, dei D.Lgs. 31.03.1998 N. 112, e DLgs 28.08.2000 n. 267, le Leggi Regionali n. 58184 e n. 17198 ed infine il D.L. 07.09.01 n° 343 e la legge 09.11.2001 n° 401.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2

Le attività e funzioni di protezione civile

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e gli interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'istituzione di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per la costituzione delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile;
- l) le suddette attività e gli interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di Protezione Civile.

Art. 3

Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede alla esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da: a) IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE; b) L'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE; c) IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE. Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dalla normativa vigente (D.Igs. 267 del 28.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile. In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco del Comune ove si effettuerà l'intervento, dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri organi competenti.

TITOLO II

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art.4

Costituzione del comitato comunale di Protezione Civile

Dovrà essere istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue: > Dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede; > Dal Segretario Comunale o dal Vice Segretario; > Dal Responsabile dell'ufficio comunale di Protezione Civile; > Dal Comandante della Polizia Municipale; > Dal Responsabile dei servizi tecnici - Area Lavori Pubblici; > Dal Responsabile dell'Ufficio Ecologia; > Dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile; > Da un medico di medicina generale convenzionato con l' A.S.L. operante nel territorio comunale; > Da un rappresentante dei Vigili del Fuoco. I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie. Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno. Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato, esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art.5

Attribuzioni del comitato comunale

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti: a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento; b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio; c) sovrintende alla formazione degli elenchi e inventario delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento; d) sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile; e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio; f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo; g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile; h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile; i) per gli interventi di prima emergenza e soccorso, da effettuarsi fuori dal territorio comunale, individua i volontari, escludendo la partecipazione a coloro che non hanno terminato il periodo di addestramento o che, per altri specificati motivi (es. mancata partecipazione all'attività di gruppo) non sono ritenuti idonei.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6

L'ufficio comunale di protezione civile

E' stato istituito con Deliberazione della Giunta Comunale N. 412 del 26.11.2001 l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. L'ufficio dovrà essere dotato di mezzi e attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente. Nei casi di emergenza il Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'Ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7

Compiti dell'ufficio di protezione civile

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti: a) in collaborazione con il coordinatore del gruppo comunale volontari, cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti

il piano comunale di protezione civile; b) cura i rapporti con il gruppo comunale volontari di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile; c) cura la raccolta e l'aggiornamento, in collaborazione con il coordinatore del gruppo comunale volontari, dei dati concernenti:

- 1 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie in caso di emergenza;
- 2- gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
- 3- le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
- 4- le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e il commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- 5- cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dati concernenti la protezione civile;
- 6- cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 7- cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico - operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 8- cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92.

I compiti di gestione e la responsabilità dei procedimenti concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o ad un funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

Art.8

Centro operativo comunale di protezione civile

Alle dipendenze dell'ufficio comunale di protezione civile è costituito il centro operativo comunale, cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- ✓ l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- ✓ il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Il centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- ✓ dai piani comunali di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;
- ✓ di carte topografiche del territorio comunale, provinciale, regionale;
- ✓ di apparecchiatura ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- ✓ di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- ✓ di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 9

Censimento delle risorse

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- > definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico decisionale e tecnico-operativo);
- > indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- > individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- > trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- > individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- > individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sotto piani di emergenza).

Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art.10

Inventario e custodia dei beni

L'ufficio comunale di protezione civile, in collaborazione con il segretario del gruppo comunale volontario, avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio, in collaborazione con il coordinatore del gruppo comunale volontario, avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio, in collaborazione con il segretario del gruppo comunale volontari, provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V **INTERVENTI DI EMERGENZA**

Art. 11

Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale o qualsiasi altra diversa Autorità ritenuta di competenza.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e a diversa Autorità, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità comunale di protezione civile.

Art.12

Fase di allertamento

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- c) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- e) la pronta mobilitazione del Corpo di Polizia Municipale eventualmente coadiuvato dalle forze di Polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile;
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Art.13

Unità comunali di emergenza

Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza atta ad assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- 2) per l'emergenza tecnica e ecologica atta a coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- 3) per la circolazione ed il traffico atta a presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza. Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi. Esse sono costituite da funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

TITOLO VI **IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 14

Denominazione e sede

Costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile denominato "GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DI ROSÀ".

Il Gruppo avrà sede in Rosà in via Roma, 1;

Art. 15

Regolamento

Regolamento.

Il "GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE" svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e gli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Efficacia del regolamento.

Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

A) Modificazione del Regolamento

Il Coordinatore può proporre eventuali modifiche da apportare al presente regolamento con proposta dell'Assemblea del gruppo, adottata con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e della maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

Il coordinatore, su parere dell'Assemblea del gruppo, può proporre eventuali integrazioni per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, da inserire in un apposito regolamento.

Art. 16

Finalità' del gruppo di protezione civile

A) Finalità nell'obiettivo.

La specifica finalità del gruppo comunale volontario di protezione civile è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà civile, culturale e sociale con lo specifico obiettivo di Soccorso e Protezione Civile e di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi. Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

B) Ambito di attuazione delle finalità.

Il gruppo comunale volontario di protezione civile opera nel territorio del Comune di Rosà. Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente il gruppo comunale volontario di protezione civile, ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e

soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra - nazionale anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, Regione.

Art. 17

Gli Aderenti.

A) Ammissione.

Sono aderenti al gruppo comunale volontari tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta del richiedente e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, sentito il parere del Comitato Direttivo del gruppo volontari, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- Avere conseguito la maggiore età solo per i membri effettivi;
- Essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio (compatibilmente con le funzioni e gli incarichi svolti);
- Essere esente da procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- Svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- Essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

B) Membri effettivi e aggregati.

I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi.

Al gruppo comunale di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, volontari aggregati che svolgono attività di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.

Il Comune, in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontario, individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

C) Diritti

Gli aderenti al gruppo comunale volontari hanno diritto di eleggerne gli organi.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività del gruppo e di controllo sull'andamento delle medesime, come stabilito dalle leggi e dal regolamento.

Al gruppo comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato, istituito con D.P.R. 613194 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il gruppo comunale volontario può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

I volontari effettivi possono altresì chiedere l'iscrizione nei ruoli della Prefettura di Vicenza, secondo le modalità previste.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione Comunale, da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente, o dal gruppo di volontari stesso. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi di emergenza e soccorso e per ogni altra

attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi; il relativo onere è a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso e di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo di impiego i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- copertura assicurativa;
- rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

D) Doveri

I volontari partecipano alle attività indicate nel presente regolamento con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo. Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento ispirate a principi di correttezza, lealtà e solidarietà. Inoltre sono tenuti al rispetto delle decisioni e degli ordini impartiti dagli organi competenti.

E) Sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del Comitato Comunale, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni che dovranno essere compiutamente valutate nel provvedimento finale.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

Art. 18

Modalità d'impiego dei volontari

Le modalità d'impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento e dal piano comunale di protezione civile che dovrà prevedere il piano operativo di impiego del gruppo. Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del gruppo.

Art. 19

Addestramento dei volontari e dotazione dei mezzi

A) Esercitazioni addestrative.

volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore del gruppo, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco ed il Coordinatore del gruppo promuovono ed incentivano, inoltre, la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

B) Equipaggiamento dei volontari.

Il Comune provvede a fornire ai volontari l'uniforme di servizio e l'equipaggiamento da indossarsi esclusivamente per le attività del gruppo di protezione civile, previamente autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso.

C) Materiali e mezzi in dotazione.

I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo potrà essere disciplinato con apposito regolamento o disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni con Enti locali o altri soggetti.

Art. 20

Gli organi

Il gruppo comunale volontari è costituito dai seguenti organi: il Coordinatore, il Comitato Direttivo, l'Assemblea del gruppo, il segretario.

Tutte le cariche sono gratuite.

A) L'ASSEMBLEA

Composizione.

L'assemblea è costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo Comunale volontario di Protezione Civile

All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati.

L'assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica, o in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano.

Convocazione.

Il coordinatore convoca l'assemblea almeno due volte all'anno in seduta ordinaria o secondo le necessità in seduta straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

Il coordinatore, convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima.

In assenza del Coordinatore o del Vice - Coordinatore, l'Assemblea viene convocata dal Sindaco sempre con avviso scritto almeno 5 giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

Validità dell'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli aderenti presenti.

Votazione

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

L'Assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato direttivo del gruppo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario oppure da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.

Il verbale è tenuto, a cura del Coordinatore, nella sede dell'associazione.

Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

B) IL COMITATO DIRETTIVO

Composizione

Il Comitato è composto dal Coordinatore del gruppo e da sei membri eletti dall'Assemblea dei volontari. Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

Durata e funzioni

Il comitato che dura in carica per il periodo di tre anni può essere revocato dall'Assemblea, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. I suoi membri possono essere rieletti per successivi uguali periodi.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Il Comitato direttivo, in collaborazione eventualmente con l'Ufficio Comunale di protezione civile, promuove ed organizza delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propone al Comitato comunale di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari

Il Comitato Direttivo nomina il segretario scelto fra uno dei componenti l'Assemblea. Il Coordinatore può con provati motivi e viste le indicazioni del regolamento revocare la nomina del segretario.

C) IL COORDINATORE

Elezioni

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo a maggioranza assoluta dei componenti e nominato con decreto del Sindaco.

Il Coordinatore esegue tutti gli atti deliberati dal Comitato Direttivo. Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato Direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Durata.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato per successivi e uguali periodi.

L'Assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti e viste le indicazioni del regolamento può revocare il Coordinatore.

Un mese prima della scadenza il Coordinatore convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Coordinatore e del nuovo Comitato Direttivo.

Funzioni.

Il Coordinatore, previo parere obbligatorio e vincolante del Sindaco (o Assessore Delegato) compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

Presiede l'assemblea e il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale di Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli aderenti.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente.

E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.

Provvede entro il 31 Ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo. Provvede altresì entro il 31 Marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente, indicando anche le entrate e le uscite conseguenti agli impegni assunti.

Il Coordinatore farà fronte agli impegni economici con le risorse messe a disposizione dal Comune e con ogni altro libero contributo ricevuto da terzi, sia enti pubblici sia privati.

D) IL SEGRETARIO

Elezione e durata

Il segretario è nominato dal Comitato Direttivo, scelto fra uno dei componenti dell'Assemblea

Il segretario dura in carica tre anni e può essere riconfermato per successivo uguale periodo.

Il Coordinatore può, con provati motivi e viste le indicazioni del regolamento proporre la revoca del segretario al Comitato Direttivo che delibera in merito.

Funzioni.

Il segretario, in collaborazione con l'Ufficio comunale di protezione civile, ha il compito di curare la contabilità del gruppo, la conservazione e l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Il segretario redige verbali delle riunioni, gli atti e le delibere dell'Associazione.

Il segretario ha il compito di conservare i documenti e la corrispondenza nonché l'archivio storico e fotografico della vita del gruppo.

Il segretario sottoscrive, unitamente al Coordinatore tutti gli atti e le delibere dell'Associazione.

Provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile e la sala operativa.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 22

Rinvio ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

Art. 23

Norma transitoria

Fino a quando non sarà costituita l'Assemblea del Gruppo, nei modi previsti dal presente regolamento, tale da dar luogo alla elezione degli organi del Gruppo Comunale Volontari, il Coordinatore viene eletto da un Comitato Direttivo nominato dal Sindaco. Il Comitato così costituito durerà in carica un anno, o qual diverso minore termine conseguente alla elezione degli organi del Gruppo Comunale Volontari, a decorrere dalla delibera di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale. Successivamente si procederà nei modi previsti dal presente regolamento.

Art.24

Entrata in vigore

Il presente regolamento diviene efficace ed obbligatorio nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'albo pretorio.